

DECRETO FISCALE IN VIGORE

I CONDONI

Il Decreto fiscale è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23 ottobre 2018 e le sue disposizioni sono entrate in vigore il 24 ottobre. Tra le disposizioni contenute nel decreto legge suscitano sicuramente molto interesse le 8 diverse sanatorie che compongono la famosa “pace fiscale”. Alcune hanno come data di spartiacque per il loro accesso proprio il 24.10.2018:

1. La prima è la Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (PVC) prevista all’ ART.

1: I contribuenti possono regolarizzare gli importi che derivano dai processi verbali di constatazione (PVC), consegnati entro il 24.10.2018 presentando la relativa dichiarazione integrativa entro il 31.maggio 2019

2. La seconda è la Definizione agevolata di avvisi di accertamento, di rettifica, di liquidazione e atti di recupero. Tali atti, notificati entro il 24.10, non impugnati, potranno essere definiti con il pagamento delle somme dovute per le sole imposte, senza sanzioni né interessi. Il versamento dovrà avvenire entro il 23.11.2018 (30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto.

3. L’art 3 riguarda la cosiddetta “rottamazione-ter” cioè la Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2017, che potranno essere estinti senza sanzioni né interessi . La rottamazione-ter potrà essere utilizzata anche da coloro che sono decaduti dalla precedenti rottamazioni.

4. Abbiamo poi all’art. 4 lo Stralcio dei debiti fino a mille Euro, cioè i debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2010, e pendenti alla data del 24 ottobre 2018, saranno automaticamente annullati dall’amministrazione alla data del 31.12.2018.

5. L'art 6 del decreto fiscale prevede invece la Definizione agevolata delle liti pendenti. In particolare le controversie con le Entrate che, alla data del 24.10.2018 risultino pendenti in ogni stato o grado di giudizio, potranno essere definite pagando un importo pari al valore della lite (In caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate nell'ultima pronuncia è previsto uno sconto che può arrivare al 50%.)

6. Abbiamo ancora la Dichiarazione integrativa speciale PER IL 2017: I contribuenti infatti potranno correggere errori o omissioni delle dichiarazioni presentate entro il 31.12.2017 ai fini delle imposte dirette, delle imposte sostitutive, ritenute, contributi previdenziali, Irap e Iva.

Anche in questo caso si potrà presentare una dichiarazione integrativa speciale entro il 31.05.2019. L'integrazione sarà possibile entro il limite di 100mila Euro di imponibile annuo, e purché non superi di oltre il 30% quello già dichiarato. Sul maggiore imponibile si applicheranno l'IVA E un'imposta sostitutiva del 20%;

7. C'è anche la Regolarizzazione dedicata alle società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI, che possono avvalersi della dichiarazione integrativa speciale sopra descritta per tutte le imposte e per ciascun anno d'imposta nel limite di 30.000 Euro di imponibile annuo.

8. Infine la Definizione agevolata prevista all'art. 8 riguarda le imposte sul consumo di sigarette elettroniche per cui E' possibile definire i debiti tributari maturati fino al 31.12.2018, per i quali non sia ancora intervenuta sentenza passata in giudicato.

Fonte Gazzetta Ufficiale